

REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' DI INDIRIZZO E CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO SULLA SOCIETA' ASMEL CONSORTILE SCARL

Art. 1

Oggetto ed ambito di applicazione

Il presente Regolamento stabilisce criteri e strumenti attraverso i quali gli Enti soci esercitano le proprie funzioni di indirizzo e controllo sulla società ASMEL Consortile S.c.a.r.l - attraverso lo strumento del cosiddetto "controllo analogo congiunto".

Per controllo analogo congiunto si intendono le attività di cui all'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ovvero le attività di vigilanza e controllo analoghe a quelle svolte istituzionalmente dall'ente riguardo alle attività dei propri uffici.

Sarà pertanto possibile esercitare una influenza determinante sia in sede di indirizzo, allorquando si individueranno gli obiettivi strategici che la società sarà chiamata a perseguire e sia in sede di verifica dell'attuazione delle decisioni più significative inerenti la vita e la gestione della società.

Il controllo "analogo" si intende esercitato dai soci tramite tutte le disposizioni contenute nello statuto, nel presente Regolamento e nei documenti da essi richiamati che consentano il governo della società da parte dei soci; in particolare, esso si intende esercitato mediante il diretto e concreto coinvolgimento della Giunta per il Controllo Analogo Congiunto, di cui al successivo articolo 2, in forma di indirizzo (controllo preventivo), di monitoraggio (controllo contemporaneo o concomitante) e di verifica (controllo successivo).

1. Il controllo preventivo si intende esercitato quando la Giunta e/o i soci singolarmente ricevono dalla società la documentazione necessaria all'adozione delle decisioni di principale rilevanza per la gestione della società e dei servizi ad essa affidati.

2. Il controllo contemporaneo si intende esercitato quando la Giunta e/o i soci singolarmente ricevono dalla società aggiornamenti e notizie, anche mediante la produzione e la diffusione di adeguata documentazione, sull'andamento della gestione della società stessa e dei servizi ad essa affidati.

3. Il controllo successivo si intende esercitato quando la società presenta alla Giunta e/o ai soci singolarmente il resoconto periodico della gestione della società stessa e dei servizi ad essa affidati secondo le frequenze, le modalità ed i contenuti che saranno individuati dalla Giunta. Gli enti soci potranno così esercitare, in aggiunta ai poteri previsti dall'art. 2422 e seguenti del codice civile, il controllo economico-finanziario ovvero potranno verificare che i risultati economico-redдитuali siano o meno in linea con quelli previsti, o se invece sarà necessario apportare interventi correttivi. Gli enti soci possono altresì esercitare un controllo sulla gestione societaria verificando che le azioni dell'amministratore unico siano coerenti con le deliberazioni e gli indirizzi definiti.

LA GIUNTA PER IL CONTROLLO ANALOGO

Art. 2

ISTITUZIONE

E' istituita, nell'ambito dell'Assemblea dei soci, la Giunta per il controllo analogo congiunto dell'attività della società.

Essa svolge le attività di cui all'art.1, in nome e per conto dei Soci che rappresentano ed a beneficio anche dei Soci che intendono esercitare singolarmente detto controllo rendendo ad essi disponibile la documentazione dell'attività svolta. Il controllo esercitato da questi ultimi non deve risultare in ogni caso ridondante rispetto a quello esercitato dalla Giunta al fine di

non determinare un eccessivo aggravio degli oneri, delle procedure e delle attività richieste alla società.

Art. 3

Composizione

La Giunta per il controllo analogo è composta da tre amministratori locali di enti soci, scelti dagli stessi per essere delegati all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

L'Assemblea, con la delibera di nomina dei componenti la Giunta, stabilisce altresì il soggetto che rivestirà la carica di presidente della stessa ed il compenso ad essi attribuito, anche in considerazione del lavoro da essi svolto a beneficio della totalità dei Soci. Ai componenti la Giunta spetta altresì il rimborso delle spese.

Art. 4

Durata

I componenti della Giunta durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. In caso di rinuncia, dimissioni dall'incarico o decesso di un componente della Giunta, i soci dovranno provvedere il prima possibile alla ricostituzione della totalità della Giunta.

Art. 5

Attività della Giunta

La Giunta:

Esercita ogni attività di controllo sulla qualità dell'amministrazione e sul bilancio, con poteri ispettivi diretti su qualunque atto dell'amministratore unico.

Monitora periodicamente attraverso la richiesta di documenti, relazioni periodiche o audizione dell'amministratore unico lo stato di attuazione delle attività gestionali.

Accerta in via successiva che l'attività svolta dall'amministratore unico sia stata posta in essere in conformità alle le direttive impartite.

Rende disponibili sul sito della Società, in forma riservata ai Soci, i verbali e le deliberazioni delle proprie riunioni.

Presenta al termine dell'anno di mandato, un'apposita relazione in ordine all'attività svolta.

Art. 6

Funzionamento

La Giunta si riunirà, ogni qualvolta venga richiesto da uno dei suoi componenti, anche in videoconferenza, per la valutazione dell'attività posta in essere dall'amministratore unico. A tal fine, il Presidente invierà anche in via telematica, opportuna convocazione con l'indicazione degli argomenti oggetto di discussione. La Giunta avrà la possibilità di accedere agli atti dell'amministratore unico in qualsiasi momento, attraverso l'accesso all'area riservata presente sul sito informatico della società, ove detti atti saranno resi consultabili. La consultazione di detti atti è aperta a tutti i Soci. La Giunta redigerà per ciascuna riunione un apposito verbale, nell'ambito del quale esprimerà le proprie valutazioni sull'attività dell'amministratore unico e indicherà eventualmente le opportune azioni correttive all'amministratore unico perché vi provveda.